



NOVITA' PER IL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA IMU

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 133 del 30/11/2013 sono state introdotte sostanziali novità in materia di IMU.

Il Decreto in questione stabilisce in particolare che limitatamente alle aliquote stabilite dallo Stato per ciascuna delle categorie immobiliari seguenti è prevista l'esenzione:

- **Abitazioni principali** (diverse dalle categorie A1, A8 e A9, il cui versamento da parte dei possessori è comunque dovuto);
- **Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- **Terreni agricoli e fabbricati rurali** di cui all'art. 13, commi 4,5, e 8 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm
- **Assegnazione della casa coniugale al coniuge**, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- **Ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

I possessori dovranno versare il 40% della differenza d'imposta tra l'aliquota standard e quella calcolata con l'aliquota fissata o confermata nel 2013 dal comune di residenza se maggiore all'aliquota standard.

L'eventuale versamento di tale quota dovrà avvenire **entro il 16 gennaio 2014**.

Vi consigliamo di attendere per il versamento dell'importo di cui sopra gli ultimi giorni in vista di possibili modifiche normative.

Tutte le altre fattispecie impositive (secondo case, negozi, uffici, capannoni, garage non pertinenti ad abitazioni principali, aree edificabili, ...) continuano ad essere soggette all'imposta con le stesse regole già previste prima dell'emanazione del suddetto decreto legge.

oo

**SI RICORDA CHE IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI BASCHI (TR) E':
A691**

oo

Codici tributo da utilizzare per compilazione mod. F24:

3912 IMU SU ABITAZIONI PRINCIPALI CAT. A1-A8-A9-COMUNE (5 PER MILLE)

3916 IMU SU AREE FABBRICABILI – COMUNE (8,6 PER MILLE)

3918 IMU SU ALTRI FABBRICATI – COMUNE (8,6 PER MILLE)

3925 IMU SU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI GRUPPO "D" - STATO

3930 IMU SU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI GRUPPO "D" - INCREMENTO COMUNE

POTRAI CALCOLARE DIRETTAMENTE LA TUA IMU SUL SITO:

www.comune.baschi.tr.it